



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 6 dicembre 2012, n. 47294

Patente - Guida senza patente - Cittadino straniero - Obbligo del P.M. di accertamenti circa il rilascio del titolo abilitativo - Esclusione - Dichiarazione di possesso di patente in corso di validità - Onere dell'agente.

In tema di guida senza patente da parte di cittadino straniero, non spetta al P.M. eseguire accertamenti circa l'avvenuto rilascio del titolo abilitativo nello Stato di origine dell'agente, incombando su quest'ultimo l'onere di indicare di essere in possesso di una patente in corso di validità. (Cass. Pen., sez. IV, 6 dicembre 2012, n. 47294) - [RIV-1305P519] Art. 116

SVOLGIMENTO DEI PROCESSO

1. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione distaccata di Aversa, con sentenza in data 7 dicembre 2011, ha dichiarato la penale responsabilità di O. A. in ordine al reato di cui all'art. 116, c. 13, C.d.S., condannando l'imputato alla pena di Euro 3.000,00 di ammenda.

2. Avverso la richiamata sentenza ha proposto ricorso per cassazione O., deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. L'esponente rileva che il giudicante ha affermato la responsabilità dell'imputato, sulla scorta dei seguenti elementi: il fatto che O. sia stato sorpreso alla guida di un'auto; e la circostanza che il prevenuto non abbia conseguito la patente di guida italiana.

La parte assume che, nel presente procedimento, sussista una carenza probatoria, data dal mancato accertamento circa l'eventuale conseguimento da parte dell'imputato di patente di guida rilasciata dal Paese di origine. Ed osserva che il cittadino straniero titolare di patente di guida, in corso di validità, rilasciata dallo Stato di appartenenza, risponde in via meramente amministrativa, per il caso di circolazione alla guida di un veicolo in Italia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.

3.1 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha riferito che risultava accertato, all'esito dell'effettuato controllo, che O. A. si era posto alla guida della autovettura Volvo tg., senza essere provvisto del prescritto permesso di guida. E, sulla scorta di tale evenienza, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato in iscrizione. Deve pure rilevarsi che il processo che occupa si è svolto nella legittima contumacia dell'imputato e che la difesa non ha allegato alcuna documentazione attestante il conseguimento, da parte del prevenuto, di patente di guida nel Paese di provenienza.

Tanto chiarito, soffermandosi specificamente sul motivo di doglianza dedotto dal ricorrente, giova considerare che non spetta all'organo di accusa, nell'ambito di un procedimento per guida senza patente, accertare se il conducente, cittadino straniero, abbia o meno conseguito la patente



ASAPS
Associazione
Sostenitori
Amici
Polizia
Stradale
www.asaps.it - sede@asaps.it

- 2 -

di guida nel Paese di origine. Invero, con riguardo a tale tema di prova, si profila un onere di allegazione, in capo al soggetto chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 116 C.d.S..

L'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 116, comma 13, C.d.S. infatti, consiste nel porsi alla guida di un veicolo senza aver conseguito la patente; e, rispetto a tali elementi, l'accusa è gravata dal relativo onere probatorio. Diversamente, l'indicazione relativa all'eventuale conseguimento di patente estera in corso di validità, per il cittadino straniero che si sia posto alla guida di un veicolo in Italia, rientra tra gli oneri conseguenti all'esercizio di tale specifica attività.

3.2 Poiché, nel caso di specie, la difesa non ha altrimenti dedotto la circostanza che O. fosse titolare di patente di guida estera, del tutto legittimamente il giudicante ha proceduto a censire il merito dell'ipotesi d'accusa sulla scorta degli elementi di prova sopra richiamati, indicativi della sussistenza, e della riferibilità al prevenuto, del fatto per il quale si procede. Si osserva, infine, che rispetto a tale quadro istruttorio, sfugge in termini la rilevanza dell'astratto riferimento, pure effettuato dal ricorrente, alla disciplina riguardante la guida di veicoli da parte di soggetto titolare di patente rilasciata da uno Stato estero, di cui all'art. 136 C.d.S..

4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. (*Omissis*) **[RIV-1305P519] Art. 116**